

ALLEGATO A)

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Soggetti Interessati
- Art. 3 – Autorizzazione manomissione suolo pubblico
- Art. 4 – Deposito cauzionale
- Art. 5 – Inizio dei lavori
- Art. 6 – Responsabilità del richiedente
- Art. 7 – Restituzione del deposito cauzionale
- Art. 8 – Sanzioni
- Art. 9 – Dergoghe ed urgenze
- Art. 10 – Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione
- Art. 11 – Canone per l'occupazione di suolo pubblico
- Art. 12 – Oneri e spese di istruttoria

TITOLO II: SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING E AZIENDE DI GESTIONE SERVIZI

- Art. 13 – Società in house providing
- Art. 14 – Aziende di gestione servizi
- Art. 15 – Manomissione per interventi non programmabili
- Art. 16 – Soggetti privati
- Art. 17 – Canone per l'occupazione di suolo pubblico
- Art. 18 – Ripristini Stradali
- Art. 19 – Conferenze di servizi

TITOLO III: NORME TECNICHE

- Art. 20 – Disposizioni Generali
- Art. 21 – Disposizioni per ripristini di strade in asfalto
- Art. 22 – Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra
- Art. 23 – Disposizioni generali per ripristini su aree a verde
- Art. 24 – Norme Tecniche per il ripristino su aree a verde
- Art. 25 – Valutazione dei danni al patrimonio arboreo

TITOLO IV: NORME TRANSITORIE

- Art. 26 – Abrogazione di norme preesistenti
- Art. 27 – Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina tutti i criteri e le modalità per la manomissione di suolo pubblico che riguardano il demanio ed il patrimonio del Comune di Cremona destinato a strade, a verde e ad uso pubblico.
2. Il Comune di Cremona rilascia regolare autorizzazione per gli interventi ed i lavori su aree di pertinenza e per i depositi ed i cantieri ad essi collegati.

Art. 2 Soggetti interessati

1. Qualsiasi Ente Pubblico, Azienda pubblica o privata, Privato (persona fisica o giuridica) che debba manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori deve presentare domanda al Comune di Cremona in bollo, quando dovuta, utilizzando gli appositi moduli.
2. La domanda, redatta su apposito modulo approvato dal Comune di Cremona, deve essere completata, con i dati del richiedente, corredata da adeguata planimetria che indichi il tracciato dello scavo e allegare i pareri degli enti che gestiscono i sottoservizi eventualmente presenti.

Art. 3 Autorizzazione alla manomissione suolo pubblico

1. L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 gg dalla data di protocollazione della richiesta previa verifica della completezza della documentazione.
2. A seguito della domanda inoltrata, verrà rilasciata apposita autorizzazione in bollo, sulla quale saranno riportati i seguenti dati:
 - a) dati completi del soggetto autorizzato e recapiti telefonici
 - b) data presunta di inizio dei lavori e di fine lavori.
 - c) esatta localizzazione dell'intervento di manomissione;
 - d) natura della manomissione;
 - e) categoria alla quale appartiene la strada;
 - f) prescrizioni di ripristino;
 - g) estremi del versamento del deposito cauzionale;

Art. 4
Deposito cauzionale

1. A garanzia del ripristino delle aree manomesse, è richiesto il versamento del deposito cauzionale, il cui importo verrà calcolato dall'Ufficio competente in base ai mq effettivamente manomessi moltiplicato per il costo unitario fissato con delibera di Giunta Comunale e differenziato per il tipo pavimentazione manomessa.
2. L'importo calcolato a copertura del costo di ripristino sarà comunicato all'interessato perché provveda al relativo versamento, prima del rilascio dell'apposita autorizzazione.
3. Il versamento del deposito cauzionale potrà essere effettuato con bonifico bancario presso la tesoreria comunale o mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa da presentare agli uffici comunali prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. Per le aziende che operano costantemente sul territorio, il deposito cauzionale potrà essere costituito annualmente in unica soluzione per un importo pari all'entità dei depositi cauzionali contabilizzati l'anno precedente o determinato in via presuntiva qualora non sia determinabile con il metodo precedente.
5. Tale deposito cauzionale potrà essere effettuato anche mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria e rinnovabile di anno anno, ed adeguato in più o in meno in relazione agli interventi programmati.
6. Il costo unitario del deposito cauzionale viene determinato secondo la seguente tipologia di pavimentazione :
 - a) €/mq 50,00 per strade e marciapiedi in conglomerato bituminoso o cementizio
 - b) €/mq 120,00 per strade e marciapiedi in materiale lapideo
 - c) €/mq 30,00 per area verde e/o sterrato

Art. 5
Inizio dei lavori

1. Versato il deposito cauzionale e ritirata la relativa autorizzazione, il soggetto autorizzato dovrà richiedere la concessione di occupazione suolo pubblico e, ove prevista, l'ordinanza alla viabilità presso gli uffici competenti del Comune di Cremona.
2. I lavori dovranno essere terminati entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio della relativa concessione di occupazione del suolo pubblico. L'autorizzazione e la concessione e l'ordinanza alla viabilità, dovranno essere tenute in cantiere per gli eventuali controlli da parte dei tecnici degli Uffici competenti e della Polizia Locale.
3. L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico può essere prorogata, una sola volta, per il periodo occorrente alla fine dei lavori, a seguito di presentazione, da parte del concessionario, di istanza motivata.

Art. 6
Responsabilità del richiedente

1. L'autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione, sia delle pavimentazioni stradali , che degli arredi, che della segnaletica stradale , ai servizi presenti nel sottosuolo e soprassuolo.
2. Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino che dovrà essere emesso non meno di 12 (dodici) mesi dall'effettuazione dei lavori e, comunque, non oltre i 24 (ventiquattro) mesi dal termine degli stessi.
3. Durante tale periodo, l'autorizzato avrà l'obbligo di intervenire, su richiesta formale dell'Amministrazione Comunale, per ripristinare l'area manomessa, qualora presenti situazioni di disagio e pericolo sopravvenuti al ripristino stesso. L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto in relazione alla pericolosità del ripristino.
4. In caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria.
5. L'autorizzato sarà responsabile della verifica preventiva di servizi in sottosuolo e soprassuolo e verifica di interferenza con le varie reti dei vari gestori.
6. L'autorizzato sarà responsabile della corretta esecuzione dei lavori di propria pertinenza, della conformità alle prescrizioni tecniche previste dal presente regolamento, alla tenuta e sorveglianza del cantiere, dei lavori di ripristino in particolare se gli stessi dovessero subire cedimenti e avvallamenti, del ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, dell'arredo urbano sia pubblico che privato esistente e presente sul sedime manomesso e in prossimità di esso..
7. Resta salva la necessità da parte del soggetto richiedente la manomissione di provvedere alla regolarizzazione della concessione di occupazione suolo pubblico, del relativo canone (se dovuto) , nonché dell'eventuale richiesta di ordinanza per la regolamentazione della viabilità.

Art. 7
Restituzione del deposito cauzionale

1. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino delle superfici manomesse e oggetto dell'autorizzazione, e comunque, non oltre i 24 (ventiquattro) mesi, l'Ufficio competente effettuerà, in contraddittorio, il sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino, redigere l'apposito verbale e promuovere lo svincolo del deposito cauzionale.
2. Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.

3. Qualora, entro un mese dalla data della notifica di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare il deposito cauzionale o la polizza fideiussoria e ad eseguire, d'ufficio, il ripristino.

Art. 8 Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente , con particolare riguardo al D.lgs 285/1992 Nuovo codice della strada e s.m.i. e si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e sm.i.

Art. 9 Deroghe ed urgenze

1. Eventuali lavori di manomissione, conseguenti a ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di ricerca e di riparazione di guasti e, comunque, per causa di forza maggiore, possono essere intrapresi in deroga ai dettami dei punti precedenti, fatto l'obbligo di inoltrare comunicazione all'Ufficio competente dell'inizio dell'esecuzione di tali lavori per i controlli di competenza., a mezzo di PEC e/o posta elettronica all'indirizzo PEC del Comune di Cremona : **protocollo@comunedicremona.legalmail.it**
2. Successivamente, il richiedente dovrà provvedere ad espletare tutte le procedure previste negli articoli precedenti, in considerazione del fatto che la presentazione della richiesta di cui all'articolo 2 è considerata obbligatoria.
3. Il Comune di Cremona si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti.
4. Il Comune potrà rilasciare nulla osta provvisori per l'esecuzione di lavori di manomissione che abbiano carattere di urgenza.

Art. 10 Interventi su aree, strade e marciapiedi , e aree verdi di recente sistemazione

1. Il Comune si riserva la possibilità di non concedere, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione.
2. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica, di urgenza o allacci di utenze.

3. Il Comune si riserva la possibilità di autorizzare lavori di manomissione imprevisti e imprevedibili (non compresi nel piano che gli Enti devono fornire) in aree dove le pavimentazioni sono in buone condizioni solo a fronte di un impegno delle aziende a ripristinare le condizioni esistenti prima dell'intervento, secondo le modalità indicate dagli uffici competenti, per aree significative tali da non pregiudicare la qualità urbana.,

Art. 11

Canone per l'occupazione di suolo pubblico

1. Le aree demaniali e del patrimonio indisponibile interessate dai lavori di cui al presente Regolamento sono, comunque, soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevista dagli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e sm.i. e disciplinato dal relativo Regolamento applicativo.

Art. 12

ONERI E SPESE DI ISTRUTTORIA

1. Il Comune di Cremona applicherà, per ogni richiesta di manomissione, le spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione che comprende, il sopralluogo preventivo, eventuali controlli intermedi, sopralluogo finale per ripristino, svincolo del deposito cauzionale.
2. L'importo delle spese di istruttoria è determinato con delibera di Giunta Comunale.
3. Ai soggetti di cui all'art. 2, saranno addebitati tutti gli oneri sostenuti dal Comune di Cremona e/o dalla società in house providing, per interventi relativi alla messa in sicurezza del suolo pubblico, su manufatti, impianti e cantieri oggetto di manomissione suolo pubblico, non correttamente ripristinati. Saranno inoltre addebitati, ai vari gestori di servizi, gli interventi di messa in sicurezza eseguiti su sedimi ammalorati causati da cedimenti di manufatti, reti e impianti di rispettiva competenza e gestione.

TITOLO II
SOCIETA IN HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI CREMONA
E AZIENDE DI GESTIONE DI SERVIZI

Art. 13
Società in house providing del Comune di Cremona

1. La società IN HOUSE PROVIDING del Comune di Cremona , da ora chiamata la società, ha per oggetto lo svolgimento le attività strumentali affidatele dal Comune di Cremona , che vengono disciplinate attraverso convenzioni – contratti di servizio
2. I lavori programmati, realizzati dalla società riguardanti le attività strumentali ad essa affidate, **non sono soggetti a manomissioni suolo pubblico**; I ripristini di detti interventi vengono eseguiti secondo le prescrizioni del presente regolamento,
3. La società può svolgere compiti di controllo degli interventi relativi alle autorizzazioni di manomissione suolo pubblico rilasciate ai soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. I compiti di controllo riguardano tutte le fasi e le lavorazioni per la manomissione suolo pubblico, dalla demolizioni di pavimentazioni, al reinterro fino al ripristino finale della pavimentazione e della segnaletica sia orizzontale che verticale, che degli arredi posti su sedime stradale.
5. La società entro il mese di marzo di ogni anno, comunica alle aziende di servizio e ad eventuali soggetti privati i ripristini da eseguire su scavi oggetto di manomissione rilasciati nell'anno precedente,
6. La società , per ogni manomissione , controlla lo stato della pavimentazione prima del ripristino, prescrive ulteriori lavori di finitura a regola d'arte e il ripristino finale .
7. La società è incaricata dal Comune di Cremona di eseguire i ripristini su aree manomesse , nel caso in cui i soggetti di cui all' art . 2 , non abbiano ottemperato a quanto prescritto da presente regolamento.
8. Gli interventi di cui al comma 7, eseguiti dalla società sono finanziati mediante l'introito del deposito cauzionale prestato a garanzia della manomissione suolo pubblico.
9. La società in accordo con i soggetti di cui all' art . 2 , può svolgere il compito di coordinamento e di esecuzione dei ripristini stradali prescritti dal presente regolamento, in tal caso la società e i soggetti di cui all'art. 2 dovranno provvedere a stipulare un accordo preventivo tra le parti.
10. Le risorse finanziarie per gli interventi esegui dalla società di cui al comma 9, sono a carico dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento.
11. La società per l'esecuzione dei ripristini di cui al comma 9, si atterrà a quanto previsto dal D.LGS 50/2016;
12. La società istituisce il servizio di pronta reperibilità per i servizi strumentali da essa gestiti e per la sorveglianza ed il controllo del suolo pubblico. Gli oneri sostenuti dalla società per interventi relativi a messa in sicurezza del suolo pubblico, su manufatti,

impianti e cantieri oggetto di manomissione suolo pubblico e non, sono addebitati ai rispettivi gestori di servizi e ai titolari dell'autorizzazione .

Art. 14

Aziende di gestione di servizi

1. Le aziende di gestioni di servizi, da ora denominate aziende, che operano sul territorio del Comune di Cremona , presentano all'Amministrazione Comunale, entro il 31 Ottobre di ogni anno, il programma di massima degli interventi e dei cantieri previsti per l'anno successivo, eventualmente coordinato con gli interventi di altre aziende,
2. Entro il successivo 15 dicembre, le aziende ,si impegnano , altresì, a trasmettere il programma definitivo degli interventi su suolo pubblico, corredato dalle relative planimetrie e dalla relazione tecnica, nonché dalle modalità e dalle tempistiche di ripristino e di esecuzione dei lavori definite in accordo con gli uffici Comunali competenti, e il programma degli interventi coordinati tra le varie aziende
3. La presentazione del programma definitivo degli interventi non costituisce richiesta di manomissione né di occupazione suolo pubblico.
4. Le aziende hanno la facoltà di far eseguire l'intervento di ripristino finale dell'area manomessa, alla società in house providing del Comune di Cremona, previo accordo con la stessa, come previsto dall'art. 12.
5. Le aziende devono garantire il servizio pronta reperibilità per danni al suolo pubblico provocati dai rispettivi manufatti, impianti e sottoservizi. In caso di mancato intervento con mezzi propri, saranno addebitati tutti i costi di intervento per la messa in sicurezza del suolo pubblico, da parte del Comune di Cremona e/o della società,

Art. 15

Manomissione per interventi non programmabili

1. Gli interventi non programmabili sono gli interventi relativi a guasti o nuovi allacci di servizi tecnologici

Art. 16

Soggetti privati

- 1, I soggetti privati che intendono manomettere devono attenersi alle disposizioni del presente regolamento;
il soggetto privato non può richiedere la manomissione di suolo pubblico per interventi riguardanti reti, impianti e allacci, gestiti da aziende erogatrici di servizi, nel qual caso dovrà rivolgersi alle aziende erogatrici del servizio o all'ente gestore.

Per interventi su allacci privati di fognatura il soggetto privato deve rivolgersi obbligatoriamente all'ente gestore

Sono ammessi richieste di manomissione da parte del soggetto privato , relativamente ad interventi che riguardano adeguamenti afferenti alla propria proprietà o del proprio passo carraio, o interventi migliorativi e di rigenerazione urbana delle aree pubbliche.

Art. 17

Canone per l'occupazione di suolo pubblico

1. Il calcolo del canone per l'occupazione su suolo pubblico, previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e disciplinato dal relativo regolamento applicativo,.
2. Il canone di occupazione di suolo pubblico relativo ad interventi eseguiti dalla società e dal Comune di Cremona, non è dovuto; E' richiesto comunque il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico, con canone esente, in capo a ogni singola impresa appaltatrice dei lavori per conto del Comune di Cremona e/o della società.

Art. 18

Ripristini stradali

1. La società, ai sensi della specifica convenzione – contratto di servizio stipulata con il Comune di Cremona , si impegna ad eseguire la manutenzione straordinaria e ordinaria delle pavimentazioni stradali, secondo le indicazioni degli Uffici Tecnici Comunali, nonché il rifacimento di quanto non eseguito a regola d'arte.
2. Gli stessi Uffici Tecnici Comunali forniranno le indicazioni e l'eventuale progetto dei ripristini garantendo l'assistenza tecnica.

Art. 19

Conferenze di servizi per coordinamento interventi

1. il Comune può indire apposite conferenze di servizi al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi operatori, definire la concomitante realizzazione di interventi , nonché le modalità per effettuare tali interventi congiuntamente tra Comune e operatori, di scegliere soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture, per garantire la realizzazione degli interventi con la regolare agibilità del traffico , con le esigenze delle attività commerciali , della cittadinanza , e compatibilmente con gli eventi programmati.

TITOLO III NORME TECNICHE

Art. 20 Disposizioni Generali

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate le indicazioni degli articoli 13-14-15-20- 21- 25-26-27-28 del titolo II del nuovo Codice della Strada e s.m.i., del Decreto Ministero delle infrastrutture 10 Luglio 2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo , e dal D.gs 81/2008 e s.m.i.
2. Dovrà inoltre esser installato idonea cartellonistica indicanti gli estremi della Ditta esecutrice dei lavori, dell'inizio e della fine degli stessi e del Responsabile del cantiere.

Art. 21 Disposizioni per ripristini di strade in asfalto

A) Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a m. 2) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno m. 1,00 dal ciglio stradale o da cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio.
2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento.
3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.
4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà ridelimitare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno cm. 100 per consentire una perfetta rullatura con rulli compressore di almeno 6 tonn.
5. La compattazione nello scavo della sabbia deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche ogni 30 cm. di spessore; tutti i materiali di risulta

- dovranno essere trasportati, di norma, alla discarica pubblica, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa inerente i residui derivanti da scavi.
6. Non è consentito l'uso della terra, argillosa o sabbiosa che sia, e di materiali che non possiedano i requisiti previsti dalle Norme C.N.R. che disciplinano l'uso dei materiali stradali. I reinterri vanno eseguiti con sabbia .
 7. Per il reinterro e per la formazione della massicciata stradale è ammesso il reimpiego della ghiaia proveniente dallo scavo della manomissione.
 8. La massicciata stradale dovrà essere realizzata in mista naturale e/o tout venant dello spessore minimo di cm. 30, dovrà essere rullata con rullo compressore e completata con cm. 10 di mista naturale stabilizzata opportunamente rullata.
 9. Si potrà procedere, quindi, alla posa della pavimentazione che, se prevista in conglomerato bituminoso, sarà composta da uno strato di base in mista naturale bitumata (Tout venant bitumato) dello spessore di cm. 10 e da un tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3.
 10. Il tappeto d'usura sarà, di norma, esteso a tutta la sede stradale. In ragione della larghezza dello scavo e della posizione dello scavo stesso, gli Uffici Comunali competenti potranno individuare, in comune accordo con il richiedente e precisare sulla autorizzazione di manomissione, una soluzione più consona all'intervento da eseguire. Nei casi di intervento su sede stradale, il cui manto di finitura risulti di recente realizzazione, rimane l'obbligo del ripristino di tutta la carreggiata. I lavori dovranno essere eseguiti nella stagione adatta (a clima caldo o mite), entro e non oltre i mese di settembre di ogni anno., al fine di consentire anche l'esecuzione del ripristino della segnaletica orizzontale prima della stagione invernale .
 11. Inoltre, nel caso di rifacimento del tappeto d'usura sull'intera sede stradale, si dovrà provvedere alla rimozione di eventuali rappezzi eseguiti in conglomerato invernale e provvedere al ripristino ed al loro tamponamento con materiale a caldo; si dovrà, altresì, provvedere alla messa in quota di singoli cordoli o tratti di cordolatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalorati. Si dovrà anche tenere conto delle quote dei passi carrai esistenti, e, se del caso, provvedere alla loro messa in quota.
 12. Per motivi di assestamento, l'esecuzione del tappeto potrà essere autorizzata ed eseguita anche a distanza di due anni dalla fine dei lavori di scavo e dal primo ripristino fatto con la mista bitumata; resta inteso che, in casi di assestamento del piano, si dovrà provvedere alle dovute e tempestive ricariche fino all'esecuzione del tappeto definitivo.
 13. Potrà essere prevista in sede di rilascio dell'autorizzazione e dopo sopralluogo con il tecnico comunale responsabile, la fresatura della pavimentazione stradale, per uno spessore minimo di cm. 3 o superiore da concordare, quando la manomissione abbia interessato la sede stradale sia longitudinalmente che trasversalmente in più punti e/o qualora le condizioni precarie della

pavimentazione esistente rendano inopportuna la sola stesura di un nuovo tappeto di usura.

14. Potranno essere consentite fresature parziali della sede stradale per scavi longitudinali, previo accordo con il tecnico responsabile, nel qual caso si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - rifacimento della mista bitumata sullo scavo longitudinale per uno spessore di 10 cm;
 - fresatura di una sola corsia stradale da giunzione di mezzeria dell'asfalto esistente a cordolo o ciglio asfalto laterale;
 - fresatura della pavimentazione per una larghezza minima di ml 2,00 da ciglio asfalto a limite esterno dello scavo
 - fresatura della pavimentazione da ciglio asfalto o cordolo laterale , fino alla giunzione dell'asfalto esistente, comprendente lo scavo effettuato;
 - fresature dello scavo longitudinale per la sua larghezza aumentata di ml 1,00 per ogni parte dello scavo o fino al ciglio stradale o cordolo del marciapiede;
 - formazione di tappeto di usura per cm. 3;
 - sigillatura longitudinale con mastice bituminoso della giunzione tra il nuovo ed il vecchio tappeto di usura.
15. Nel periodo invernale, per scavi longitudinali, non sarà consentito l'uso di "invernale"; il ripristino andrà eseguito sempre con mista bitumata stesa a caldo e opportunamente cilindrata.
16. Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sarà esclusiva incombenza del Concessionario provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.
17. Nel caso di esecuzione del tappeto di usura a sormonto si dovrà provvedere alla ricucitura con l'asfalto esistente , mediante fresature di attacco e sigillatura con emulsione bituminosa della giunzione.

B) Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordatura, se questa è in buone condizioni. In caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi o alla loro completa sostituzione se deteriorati.
2. Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovrà, di norma, demolire l'intero pavimentazione salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico, riportata sull'autorizzazione; la pavimentazione dovrà, quindi, essere ricostruita mediante:
 - fondazione in ghiaia stabilizzata spess. cm. 10, se interessata dai lavro di manomissione;

- fondazione in calcestruzzo al ql. 2 di cemento per uno spessore di cm. 8, con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 ml;
 - tappetino d'usura dello spessore di cm. 2 eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede.
3. In caso si rendesse necessaria la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito del soggetto autorizzato alla manomissione alla loro fornitura e posa in opera, salvo diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione alla manomissione.
 4. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, sconnesse, sarà totale incombenza del soggetto autorizzato alla manomissione provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato.
 5. Il soggetto autorizzato alla manomissione dovrà, altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni e le schede di intervento predisposte dall'ufficio competente ed indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione.

C) Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo che il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresature della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di m. 1,00 per parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.
2. Per ripristino di scavi trasversali di larghezza irregolare, sia la fresatura che il tappeto di usura, saranno di larghezza pari alla dimensione dello scavo più largo aumentata di ml 1,00 per ogni lato

D) Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi

1. Gli scavi di modesta entità inferiori ai 2 mq. di superficie interessata dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti.
2. Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.
3. Nella stagione invernale, sarà consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.
4. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino in bitumato dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e

ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo, per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

Art. 22 **Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra**

A) Rifacimento di strade

1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.
2. Il ripristino di pavimentazioni in materiale lapideo dovrà essere eseguito di norma sull'intera superficie della sede stradale, per uniformare la trama di posa:
3. Non sono ammesse ricostruzioni parziali longitudinali di pavimentazione lapidee il cui ripristino evidenzia la ricucitura tra vecchia e nuova pavimentazione. E' ammessa la sola ricucitura trasversale del ripristino in materiale lapideo.
4. Per ripristini di vaste proporzioni o di strade complete, si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder, che verrà, poi, sostituito, dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista.
5. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

B) Rifacimento di marciapiedi

1. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiede diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
3. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Aziende che eseguiranno i lavori di scavo.
4. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.
5. Costituisce onere a carico del soggetto autorizzato alla manomissione il costo del reperimento del materiale danneggiato, o smarrito durante le lavorazioni.

Art. 23

Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali, in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
 - ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.
2. Resta a carico del concessionario l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
4. L'asportazione, totale o parziale, di essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
6. Resta salvo il principio che rimane a carico del Concessionario l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.
7. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il Concessionario dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
8. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 24

Norme tecniche per il ripristino su aree a verde

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sotto indicate prescrizioni:
 - 1) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto 6;

- 2) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. Di diametro.
- 3) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
- 4) Attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di ml 2x2, per essenze di grande sviluppo, e mt. 1,5x1,5, per quelle di medio limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative.
- 5) Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche del servizio parchi e giardini.
- 6) La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo. Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.
- 7) Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.
- 8) Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'ufficio competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.)
- 9) Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, in fissioni di chiodo, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno addebitati secondo le modalità previste dalle tabelle del successivo articolo 25. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non

concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.

- 10) Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

Art. 25

Valutazione dei danni al patrimonio arboreo

1. Il calcolo dei danni al patrimonio arboreo sarà valutato secondo la metodologia ed i parametri espressi nel regolamento specifico del verde pubblico

TITOLO IV NORME TRANSITORIE

Art. 26

Abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.